

• Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 9 ottobre 2012, n. 92.

**b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E PER I SERVIZI SOCIALI.**

Legge regionale 19 ottobre 2012, n. 30.
"Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale".

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Aree non idonee)

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa statale, la Regione procede alla individuazione delle aree non idonee alla installazione degli impianti alimentati da biomasse o biogas nell'ambito dell'atto di programmazione con cui sono definiti gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di Burden Sharing di cui al d.m. 15 marzo 2012.

2. L'atto di cui al comma 1 è adottato dalla Regione entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 3/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale), sono inseriti i seguenti:

"1 bis. I progetti di cui agli allegati B1 e B2, che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA qualora producano impatti significativi e negativi sull'ambiente, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all'allegato C. La Giunta regionale determina le modalità di attuazione ed applicazione della presente disposizione.

1 ter. Su richiesta del proponente sono assoggettati/

a) alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero alla procedura di VIA i progetti non elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2;

b) alla procedura di VIA i progetti elencati negli allegati B1 e B2."

2. Il titolo dell'allegato C della l.r. 3/2012 è sostituito dal seguente: "Criteri di selezione di cui all'articolo 3, comma 1 bis, e informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale (articolo 8, comma 1, lettera b)".

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Sino all'adozione dell'atto di cui all'articolo 1, e comunque non oltre quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere autorizzati nuovi impianti termoelettrici alimentati da biomasse e da biogas nel territorio regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai nuovi impianti alimentati da biogas provenienti dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche costituite da rifiuti a condizione che abbiano ottenuto parere positivo di VIA, ove prevista.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, lì 19 Ottobre 2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il decreto ministeriale 15 marzo 2012 reca: "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)".

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 3 della l.r. 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale. VIA), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 - *(Ambito di applicazione)* - 1. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 i progetti indicati negli allegati B1 e B2.

1 bis. I progetti di cui agli allegati B1 e B2, che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA qualora producano impatti

significativi e negativi sull'ambiente, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all'allegato C. La Giunta regionale determina le modalità di attuazione ed applicazione della presente disposizione.

1 ter. Su richiesta del proponente sono assoggettati:

a) alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero alla procedura di VIA i progetti non elencati negli allegati A1, A2, B1 e B2;

b) alla procedura di VIA i progetti elencati negli allegati B1 e B2.

2. Sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di cui:

a) agli allegati A1 e A2;

b) agli allegati B1 e B2 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette come definite dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali);

c) agli allegati B1 e B2 che non ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, se lo richiede l'esito della procedura di verifica di cui all'articolo 8.

3. Per i progetti di cui agli allegati A1, A2, B1 e B2, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento.

4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento nei seguenti casi:

a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);

b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit;

c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

5. Sono esclusi dalla procedura di VIA:

a) gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità, per i quali si osservano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, del d.lgs. 152/2006;

b) opere a carattere provvisorio, di durata certa e limitata nel tempo e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni e che non comportano modifiche permanenti allo stato dei luoghi.

6. Per gli interventi di cui al comma 5, l'autorità competente, sulla base della documentazione trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informa la Commissione europea con le modalità indicate dall'articolo 6, comma 11, lettera c), del d.lgs. 152/2006."

Nota all'art. 2, comma 2

Il testo vigente dell'allegato C della l.r. 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale. VIA), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Allegato C - Criteri di selezione di cui all'articolo 3, comma 1 bis, e informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale (articolo 8, comma 1, lettera b).

1. Caratteristiche del progetto

Le caratteristiche del progetto debbono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:

a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialità);

b) cumulo con altri progetti;

c) utilizzazione delle risorse naturali;

d) produzione di rifiuti;

e) inquinamento e disturbi ambientali;

f) rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate;

g) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone turistiche, urbane o agricole).

2. Ubicazione del progetto

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare dei seguenti aspetti:

a) l'utilizzazione attuale del territorio;

b) la ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;

c) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con specifica attenzione alle seguenti zone:

1) zone umide;

2) zone costiere;

3) zone montuose o forestali;

4) riserve e parchi naturali;

5) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri e zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 70/409/CEE e 92/43/CEE;

6) zone limitrofe alle aree di cui ai punti 4) e 5);

7) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati;

8) zone a forte densità demografica;

9) zone di importanza storica, culturale e archeologica;

10) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;

11) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- a) della portata dell'impatto (area geografica e densità di popolazione interessata);
- b) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- c) dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- d) della probabilità dell'impatto;
- e) della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto."

2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: l'"Assemblea legislativa regionale approva"

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Pieroni n. 216 del 22 giugno 2012;
- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Carloni n. 223 del 6 luglio 2012;
- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Latini n. 228 del 12 luglio 2012;
- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Sciapichetti, Traversini, Silveti, Acquaroli, Giorgi, Comi n. 244 del 19 settembre 2012;
- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Giorgi n. 245 del 21 settembre 2012;
- Parere del Consiglio delle autonomie locali del 1° ottobre 2012;
- Relazione della IV Commissione assembleare permanente in data 27 settembre 2012;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 16 ottobre 2012, n. 93.

**b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA.**

***DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE***

Deliberazione amministrativa n. 54 del 09/10/2012.

"Proposta di legge alle Camere" concernente modifiche alla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza".

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto il secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto l'articolo 91 del Regolamento interno;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;
Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di legge della Repubblica di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere;